

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 795)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1984

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — In relazione alla complessità del compito che l'Italia deve svolgere in sede comunitaria e alle conseguenti implicazioni che esso comporta sul piano interno, è stata avvertita l'esigenza di fare delle politiche comunitarie l'oggetto di una specifica attività di indirizzo e di coordinamento nell'ambito delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e di creare altresì un'apposita struttura, secondo il modello da tempo adottato da altri Paesi della Comunità.

Ciò al fine di assicurare la necessaria unità della posizione italiana coordinata rispetto agli impegni da assumere in ordine ai problemi comunitari nella fase di negoziato, l'adeguamento dell'ordinamento interno alle normative comunitarie e la gestione dei mezzi finanziari.

Nella passata legislatura in Senato fu approvato un ordine del giorno presentato dai rappresentanti di varie parti politiche, con il quale si impegnò il Governo: « ad intensificare il coordinamento delle diverse amministrazioni interessate, per la definizione di posizioni coerenti con gli interessi del nostro Paese in ordine alle diverse politiche comunitarie, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Governo e approvati dal Parlamento; a garantire la migliore efficienza nell'utilizzo dei benefici delle politiche delle Comunità ed in particolare delle risorse disponibili a livello comunitario; ad assicurare il più rapido e completo adeguamento dell'ordinamento interno alle norme comunitarie; in relazione agli obiettivi sopra indicati, a conferire stabilità e strutture adeguate all'apposito organismo di coordinamento funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri col predisporre anche meccanismi tecnico-finanziari idonei per attuare con rapidità un utilizzo integrato e programmato dei fondi comunitari ed operare il necessario raccordo tra questi e quelli nazionali ad essi collegati, assicurando speditezza ed efficienza di impiego: a sviluppare, anche con una relazione periodica sulla partecipazione dell'Italia alla CEE, una adeguata informazione del Parlamento

sulla politica comunitaria e sui suoi effetti nel nostro Paese ».

Il Governo con il presente provvedimento assolve tali impegni ed adempie alla riferita precisa richiesta del Parlamento, riprendendo una analoga iniziativa promossa nel corso della precedente legislatura decaduta a seguito della sopravvenuta interruzione della stessa.

Il disegno di legge stabilisce in primo luogo che tutti gli aspetti economici e finanziari della nostra partecipazione alle Comunità europee vengano collegati alle competenze programmatiche del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e degli altri comitati con questo connessi, oltre che al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, integrati appunto nella loro composizione con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, se nominato.

Inoltre, individuato l'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo all'attività di Governo, riferita alla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee, e nella constatazione che tali funzioni sono solitamente esercitate per delega dal predetto Ministro, viene proposta la costituzione di due strutture, una di carattere politico-amministrativo e l'altra tecnico-finanziaria, volte al più incisivo coordinamento delle politiche comunitarie nella fase preliminare del negoziato e in quelle dell'attuazione interna e della gestione in modo unitario e coordinato dei flussi finanziari.

La prima di esse assume la forma di un comitato consultivo con appropriata composizione riflettente tutti gli interessi implicati, cui compete anche, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la ricognizione periodica delle attività della pubblica amministrazione comunque connesse all'esplicarsi delle politiche comunitarie e del loro costante adeguarsi all'attuazione delle rispettive esigenze e la consulenza di ordine giuridico, amministrativo, economico e finanziario su singoli affari e su problemi generali attinenti a tali attività.

Per salvaguardare le competenze specifiche di ciascuna amministrazione, sia statale

che regionale, la Presidenza del Consiglio si pone come organo di coordinamento e propulsione delle diverse iniziative necessarie allo svolgimento delle politiche comunitarie, avvalendosi di una struttura snella ed altamente qualificata con composizioni variabili secondo il prevalere di specifiche esigenze settoriali.

Essa, considerata l'esperienza della partecipazione italiana alla Comunità — della quale è stata lamentata la frammentarietà, discontinuità e scarsa efficacia, soprattutto nell'indirizzo dei mezzi finanziari e delle varie risorse comunitarie — deve essenzialmente preordinare una unitaria posizione italiana per le varie istanze comunitarie, assicurando la più efficace e produttiva utilizzazione delle risorse comuni.

A questo fine è preordinata la struttura tecnico-finanziaria; il coordinamento infatti presuppone un meccanismo tecnico-finanziario in grado di operare il raccordo tra fondi comunitari e fondi nazionali fra loro connessi per interventi tali da anticipare i primi e da assicurare la regolazione congiunta delle due fonti di finanziamento unitamente agli importi anticipati. Detto meccanismo è stato individuato in un « Fondo di rotazione » da istituire presso il Ministero del tesoro, operante con criteri di massima snellezza e semplicità.

L'attività del Fondo di rotazione dovrà ovviare, in primo luogo, alle rinunce, decadenze e ritardi nella utilizzazione dei fondi comunitari — erogati a consuntivo — che in molti casi si verificano per la indisponibilità delle quote nazionali: esso dovrà, inoltre, consentire una utilizzazione integrata dei vari strumenti comunitari anche per il finanziamento di progetti di sviluppo inter-settoriali che sembrano quelli più produttivi di risultati duraturi.

2. — L'attuazione delle direttive e delle raccomandazioni delle Comunità europee ha rappresentato e rappresenta tuttora uno dei problemi principali nella partecipazione degli Stati membri, ed in particolare dell'Italia, alla costruzione dell'orientamento comunitario.

Secondo l'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea il Consiglio e la Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, « stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri ». Lo stesso articolo afferma che « la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ». Analogamente dispone il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le direttive e le raccomandazioni necessitano, quindi, di misure di attuazione da parte degli Stati, i quali vi provvedono secondo le modalità e le procedure dei rispettivi ordinamenti interni.

L'esperienza dimostra, per quanto riguarda l'Italia, che le procedure e i tempi di tale attuazione risultano eccessivamente lunghi, tanto che nella maggior parte dei casi conseguono l'effetto di superare i termini di scadenza e rendere così lo Stato inadempiente. I motivi dei ritardi, più volte lamentati anche in Parlamento, sono molteplici e complessi e possono ricondursi principalmente ai meccanismi, sia burocratici sia parlamentari, che sono stati comunemente posti in essere per tale attuazione. Non di rado sono state prese iniziative legislative non sempre necessarie e comunque eccessive, come nel caso di attuazione di direttive contenenti, in materia non coperta da riserva di legge, disposizioni talmente dettagliate da non lasciare alcuna discrezionalità nell'attuazione.

Va posto in rilievo, tra le remore, la mancanza di un'idonea azione di coordinamento delle attività delle varie amministrazioni, cui si intende far fronte con la prevista maggiore incisività delle funzioni di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri che coinvolgono anche compiti di promozione e cura dell'attuazione degli atti e dei provvedimenti comunitari.

Le remore attinenti alle procedure parlamentari, invece, sono rapportabili alla prassi prevalente di richiedere un atto legislativo ogni qualvolta l'attuazione di una diret-

tiva comporti un'incidenza su norme interne preesistenti, cosicchè sono stati pochi i casi in cui si è ritenuto sufficiente un atto di carattere amministrativo. Si è fatto ricorso, sovente, alla possibilità, prevista dall'articolo 76 della Costituzione, di delegare la funzione legislativa al Governo. La prima delega si ritrova già nella legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di esecuzione del Trattato CEE ed un'altra fu accordata con legge 13 luglio 1965, n. 871. Mentre la prima delega aveva per oggetto l'esecuzione di disposizioni del Trattato, la seconda riguardava anche « l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea ». Di tenore pressochè uguale alla seconda è la terza delega, approvata con legge 13 ottobre 1969, n. 740. Accanto a queste tre leggi principali di delega, per così dire di carattere generale, ve ne sono state altre relative all'attuazione di specifici atti comunitari (ad esempio la legge delega del 20 dicembre 1960, n. 1527, sulla modificazione delle tariffe doganali, nonchè, da ultima, la legge delega 9 febbraio 1982, n. 42, per l'attuazione di 97 direttive, quasi tutte a termine di esecuzione già scaduto).

Sono note le polemiche che hanno avuto per oggetto le leggi generali di delega. Le critiche si sostanziano principalmente nell'assunto che fossero stati valicati i limiti entro i quali l'articolo 76 vuole sia conferita la delega legislativa (limiti di tempo, di oggetto e di determinazione di principi e criteri direttivi).

Proprio a seguito di tali rilievi fu introdotta nelle leggi ricordate una disposizione che prevedeva l'obbligo per il Governo, prima di emanare le norme relative, di sentire una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati. La Commissione aveva fra l'altro la facoltà di esprimere il proprio parere, a maggioranza dei componenti, sull'opportunità dell'esercizio della delega per l'esecuzione di singole misure; nel caso che tale opportunità non fosse riconosciuta, la adozione delle misure stesse avrebbe dovuto seguire con legge ordinaria.

Si trattava certamente di una soluzione tanto idonea quanto formalmente e sostanzialmente corretta, ma che forse non ha sopito completamente le polemiche, specie da parte di coloro che lamentano la scarsa partecipazione del Parlamento nazionale alla elaborazione delle norme di attuazione degli atti, in cui si racchiudono le scelte politiche del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee. Va rilevato comunque che, nonostante la vivacità delle polemiche, sino ad ora nessuna delle misure emanate dal Governo in forza della delega è stata impugnata, con riguardo alla sua legittimità costituzionale.

Il Governo ha fatto rilevare più volte come il ricorso allo strumento della delega fosse giustificato dal fatto che le direttive da attuare riguardano spesso materie caratterizzate da notevole complessità tecnica, per cui la delega si presentava come lo strumento più idoneo a consentire una rapida emanazione delle norme necessarie all'applicazione delle disposizioni comunitarie.

La maggior parte delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie ha avuto attuazione pertanto, fino ad ora, con lo strumento della delega al Governo; poche altre sono state invece attuate con leggi ordinarie. Va subito detto che il ritardo con il quale il Governo ha presentato talvolta i relativi disegni di legge è stato uno dei motivi, insieme ai tempi lunghi parlamentari, delle situazioni di inadempienza nei confronti della Comunità.

È comunque da sottolineare come l'intervento parlamentare nella fase di attuazione delle disposizioni contenute nelle direttive e nelle raccomandazioni può sembrare spesso eccessivo. Una volta, infatti, che l'atto comunitario è definito, lo Stato è obbligato a darvi attuazione e quindi il Parlamento si viene a trovare nella situazione di adottare degli atti « dovuti »; per di più molte disposizioni comunitarie sono talmente dettagliate da non lasciare alcuna discrezionalità di attuazione.

3. — Il Parlamento nazionale, fino ad oggi, mentre ha avuto scarsa possibilità di contribuire all'elaborazione delle norme comunitarie

rie, ha concentrato l'attenzione sull'attuazione interna delle stesse. In altri Stati il Parlamento, invece, ha accentuato di più la sua partecipazione alla elaborazione delle norme comunitarie. Sembrano significative alcune esperienze. Nella Germania Federale è previsto nella stessa legge di ratifica del Trattato di Roma che il Governo riferisca al *Bundestag* ed al *Bundesrat* sulle proposte elaborate dalla Commissione delle Comunità europee. Le relazioni del Governo sono esaminate da appositi « comitati » parlamentari, che elaborano a loro volta un parere, del quale tengono poi conto i rappresentanti governativi nel corso dei « negoziati » che precedono l'adozione della direttiva. Nel Regno Unito esistono due commissioni apposite, una in seno alla Camera dei *Lords*, l'altra in seno alla Camera dei Comuni. Le commissioni svolgono attività di informazione dei parlamentari sulle proposte della Commissione delle Comunità europee e, per le più importanti tra queste, la commissione istituita in seno alla Camera dei *Lords* costituisce sei sottogruppi, che elaborano un rapporto. Ciascun rapporto è presentato alla Camera dei *Lords* soltanto dopo che si è tenuta una riunione con la partecipazione di alti funzionari dell'amministrazione statale e dei rappresentanti degli ambienti professionali che devono esprimere le loro opinioni sulla proposta di direttiva. In Danimarca un comitato di parlamentari — la Commissione per il Mercato comune — è informato della proposta di direttiva fin dall'inizio della procedura davanti al Consiglio delle Comunità europee e con ciò è messo in grado di discutere ed avanzare richieste. In Francia l'Assemblea nazionale ed il Senato hanno dato vita ad una Commissione permanente con scopo di informazione sulle attività comunitarie.

Per quanto riguarda il nostro Paese, gli strumenti esistenti (Giunta per gli affari europei del Senato e Comitato apposito presso la III Commissione della Camera), pur svolgendo un'attività importante di informazione e di approfondimento di problemi comunitari, hanno avuto scarse possibilità di influire direttamente sull'attività del Governo, al quale è lasciata ogni responsabilità

nella fase di elaborazione e approvazione delle norme comunitarie. Il problema di maggior coinvolgimento del Parlamento, dunque, è vivo e attuale e ad esso si cerca di dare una soluzione con il presente disegno di legge, che intende anche e soprattutto porre in atto strumenti più adeguati ad una sollecita e tempestiva attuazione degli atti normativi delle Comunità europee.

La mancata attuazione nei tempi dovuti è oggetto di un ampio contenzioso tra il nostro Paese e la Comunità: attualmente le procedure di infrazione in corso, promosse dalla Commissione delle Comunità europee, a termine dell'articolo 169 del Trattato, riguardano un centinaio di casi. Un rilevante passo avanti, che ha consentito la drastica riduzione del numero delle direttive non attuate, è stato compiuto con la recente legge 9 febbraio 1982, n. 42, che ha delegato il Governo a dare attuazione legislativa a novantasette direttive della CEE: ciò che è stato fatto entro il termine fissato. Un altro cospicuo gruppo di direttive attendeva l'approvazione da parte del Parlamento delle relative proposte e disegni di legge nel corso della passata legislatura; di tali provvedimenti si sta via via curando la riproposizione. Si possono ricordare: quello per l'attuazione della direttiva n. 77/780 sul libero accesso all'attività degli enti creditizi e l'altro per l'attuazione di tre direttive societarie (2°, 3° e 4°); quello per attuare la direttiva n. 75/129 sui licenziamenti collettivi; quelli per l'ammodernamento delle strutture agricole e sulle forniture della pubblica amministrazione sui cosmetici.

L'Italia è al primo posto tra gli Stati della Comunità per le infrazioni attinenti alla mancata attuazione delle direttive; in questa situazione, peraltro, merita ricordare l'elemento positivo derivante dal fatto che le misure interne sono in generale conformi al contenuto sostanziale delle direttive, cosa questa che prova che alla base delle inadempienze italiane sono le difficoltà e le lentezze delle nostre procedure di attuazione, non già il deliberato intento di sottrarsi alla stessa. Anche a questo aspetto si riferisce l'ordine del giorno presentato alla Camera il 3 dicembre 1981 e accettato dal

Governo in occasione del dibattito assembleare sul disegno di legge n. 1903 (ora legge 9 febbraio 1982, n. 42), che ha impegnato lo stesso Governo a riferire — come ha già fatto — all'apposita Commissione della Camera dei deputati « sui procedimenti che si intendono mettere in atto e che eventualmente sono già stati studiati, per assicurare, in materia di direttive comunitarie, una rapida attuazione delle stesse ed il coinvolgimento del Parlamento e delle Regioni sia nella fase precedente alla emanazione delle direttive sia in quella di attuazione ».

Lo studio della materia, condotto anche con l'intento di corrispondere ai voti formulati in sede parlamentare, ha posto in luce due esigenze principali, l'una, — preliminare ad ogni ulteriore soluzione legislativa del problema — attinente al coinvolgimento attuativo del Parlamento sin dalla fase della formazione delle norme comunitarie, l'altra alla ricerca di più snelle e celebri procedure. Realizzando il primo obiettivo, infatti, si consegue il risultato di dare tempestiva e puntuale notizia al Parlamento su ciò che concerne la formazione e la adozione delle direttive nell'ambito comunitario, in modo che il Parlamento stesso possa eventualmente comunicare al Governo le proprie motivate osservazioni, delle quali questo possa tener conto nelle ulteriori fasi di formazione dell'atto e soprattutto in quella decisiva della sua definitiva approvazione. Mediante la soddisfazione della seconda esigenza, inoltre, si ottiene il risultato concreto di conseguire l'attuazione interna delle direttive e raccomandazioni entro i termini di tempo prescritti dalla Comunità, evitando per il futuro, il ricorso alla Corte di giustizia comunitaria e salvaguardando, in ogni caso, i principi di legittimità costituzionale dell'ordinamento italiano.

Il presente disegno di legge intende, perciò, accompagnare alla disciplina del coordinamento delle politiche comunitarie anche quella di un sollecito adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, quale risulta dalle direttive e dalle raccomandazioni.

Il disegno di legge, nel conformarsi a quanto premesso, si esprime in quattro titoli riguardanti: il primo la disciplina degli organi e delle attività attinenti alla preparazione ed allo svolgimento delle politiche comunitarie; il secondo la preparazione degli atti normativi comunitari e l'attività di adeguamento dell'ordinamento interno agli stessi; il terzo la parte di tale ultima attività di più immediata urgenza, essendo volta per gran parte ad eliminare situazioni di inadempienza agli obblighi comunitari talora di lunga data; il quarto le norme finali di copertura della spesa. Gli articoli di seguito illustrati sono appunto distribuiti in ciascuno di tali titoli.

4. — Con l'articolo 1 si precisano i compiti del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) già sinteticamente previsti all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, nelle materie connesse all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Tale Comitato attua il necessario momento di raccordo tra bilancio dello Stato, programmazione generale ed attività comunitarie ed in relazione a ciò si è fatta la necessaria specificazione delle sue funzioni anche con riguardo ai comitati speciali, che lo affiancano, e tutte preordinate alla definizione della posizione italiana per la sede negoziale comunitaria nonchè alla più proficua utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie.

L'articolo 2 devolve al Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) la determinazione, entro il 30 giugno di ogni anno, delle linee generali di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie, mentre la qualificazione della spesa relativa, che essenzialmente si sostanzia negli apporti al fondo di rotazione previsto da altro articolo, spetta alla legge finanziaria annuale. È previsto poi che esso definisca al 31 ottobre il programma annuale degli interventi con concorso comunitario, coordinando i programmi regionali con gli interventi di carattere generale. I termini temporali sono stati previsti in coerenza con

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quelli relativi alla predisposizione del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 prevede un organo collegiale consultivo presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da alti dirigenti delle amministrazioni statali, il quale è destinato a formulare pareri su tutto quanto riguarda l'attività di ordine giuridico, amministrativo ed economico finanziario svolta in sede di preparazione ed attuazione delle politiche comunitarie, nonché a svolgere continuamente attività ricognitoria dell'azione comunitaria della pubblica amministrazione.

Con l'articolo 4 si istituisce un « Fondo di rotazione » con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che, operando presso il Ministero del tesoro, costituisce lo strumento finanziario di gestione delle risorse comunitarie e nazionali deputate all'attuazione dell'intervento comunitario per gli investimenti nei diversi settori dell'attività produttiva e sociale nel nostro Paese. Il fondo può anticipare gli stanziamenti comunitari per consentire agli operatori una più sollecita esecuzione dei programmi e dei progetti. Si provvede alla soppressione del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, i cui meccanismi d'intervento vengono assorbiti dal nuovo fondo. Dal nuovo fondo restano esclusi gli interventi di mercato, le restituzioni all'esportazione nel settore agricolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, e gli interventi svolti attraverso la Cassa per il Mezzogiorno.

L'articolo 5 prevede che il fondo di rotazione, su richiesta delle amministrazioni competenti, eroghi agli operatori pubblici e privati le quote nazionali necessarie per l'attuazione dei progetti finanziati con il contributo comunitario, con facoltà di concedere anticipazioni di quanto sarà posto a carico del bilancio delle Comunità europee ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano interesse ad una disponibilità dei fondi anticipata rispetto alle erogazioni comunitarie. La quota anticipata e quella di parte nazionale potrà coprire fino al 90 per

cento delle somme spettanti ai titolari dei vari progetti e il saldo sarà erogato dopo che l'amministrazione competente avrà certificato l'avvenuta completa attuazione dell'intervento. In caso di mancata realizzazione dei progetti, il fondo è autorizzato a promuovere le azioni necessarie al recupero delle somme erogate e delle penali per l'inadempimento con procedure particolarmente semplici.

L'articolo 6 assegna al fondo di rotazione il compito della continua informazione sui flussi finanziari provenienti dalla Comunità e di quelli nazionali ad essi collegati, nonché dell'elaborazione dei dati riguardanti il bilancio comunitario per quanto attiene gli apporti sia di parte italiana che degli altri paesi.

L'articolo 7 prevede l'emanazione del regolamento del fondo di rotazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Con tale normativa secondaria potrà essere non solo determinata la struttura e l'organizzazione del fondo, ma anche definita l'intera parte procedurale (modalità di richieste al fondo, erogazioni, anticipazioni d'acconto e saldi, eccetera). Si ritiene che tale normativa pienamente soddisfi il voto del Parlamento sopra ricordato e costituisca al contempo un preciso adempimento degli impegni di Governo.

Con l'articolo 8 si propone di stabilire che i progetti delle direttive e delle raccomandazioni, oltre che dei regolamenti, delle Comunità europee siano comunicati al Parlamento, nonché alle regioni, prima della definitiva adozione di ciascun atto da parte della competente istituzione delle Comunità, al fine di metterli in condizione di conoscere preventivamente, e perciò tempestivamente, le iniziative normative comunitarie nei vari settori, sulle quali essi potranno esprimere utili pareri e osservazioni.

L'articolo 9 si prefigge di completare il dovere di informativa del Governo, anche nei riguardi delle direttive definitivamente adottate e ritualmente notificate alla Rappresentanza dell'Italia presso le Comunità europee, essendo noto che proprio dalla data di tale notifica decorre il termine per la attuazione interna di ciascuna direttiva. Si

prevede poi che il Parlamento sia contestualmente informato dal Governo dello stato di conformità o meno dell'ordinamento interno alle prescrizioni delle raccomandazioni e direttive adottate e che di ciò sia data comunicazione anche alla Commissione delle Comunità europee, perchè questa possa seguire l'attività di adeguamento.

L'articolo 10 riguarda tutta quella parte dell'attività di adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari che, non essendo la materia relativa coperta da riserva di legge e mancando per essa una disciplina legislativa o essendo necessario completare questa stessa, sia più opportuno realizzare con normazione secondaria o con atti amministrativi. Di tale attività si stabiliscono i tempi, i modi, gli strumenti finanziari e le sanzioni per le inosservanze eventuali da parte dei destinatari.

L'articolo 11, analogamente, stabilisce norme procedurali per l'attività legislativa di adeguamento nelle materie coperte da riserva di legge o per le quali il Governo ritenga opportuno provvedere legislativamente. Si prevede fra l'altro la costante informazione alla Commissione delle Comunità europee dello svolgersi di tale attività.

L'articolo 12 conferisce al Governo un'ampia delega legislativa, che consente il recupero, per quanto tardivo, di numerosi obblighi di adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e la tempestiva prevenzione di quelli futuri nel triennio successivo all'entrata in vigore della legge. Ciò nella salvaguardia delle prerogative del Parlamento, mercè la previsione di

un parere sugli schemi di decreto delegato da parte delle due Commissioni competenti, cui spetta anche di proporre che l'adeguamento avvenga per legge ordinaria.

L'articolo 13 detta una serie di principi e criteri della delega conferita anche per raccordare l'adeguamento legislativo con quello affidato ad attività di altra natura, nonchè con la identica attività regionale quando occorra, e per munire gli atti conseguenti della necessaria tutela sanzionatoria.

Gli articoli dal 14 al 24 dettano principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa desunti dai trattati comunitari in relazione alle norme vigenti nell'ordinamento interno con questi compatibili e riguardanti ciascuna delle materie considerate.

Seguono le norme di copertura della spesa derivante dalla legge emananda e di abrogazione delle leggi incompatibili con la stessa.

5. — L'approvazione del disegno di legge, che il Governo si onora di presentare alle Camere, costituisce un elemento qualificante per la nostra partecipazione all'attività delle Comunità europee in un momento in cui per le difficoltà politiche ed economiche che l'Europa attraversa c'è bisogno di riaffermare la validità dell'idea europea.

Ciò è tanto più vero alla vigilia delle elezioni del Parlamento europeo e in previsione del fatto che il 1° gennaio 1985 l'Italia assumerà per sei mesi la Presidenza del Consiglio della Comunità europea.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORGANI DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE COMUNITARIE

Art. 1.

*(Competenze del comitato interministeriale
per la programmazione economica)*

Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

a) esamina le connessioni fra le politiche delle comunità europee e la programmazione economica nazionale;

b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.

Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al precedente comma si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) ed il comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA).

Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi precedenti, nonché

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.

Art. 2.

(Bilancio e programmazione comunitari)

Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'articolo 4.

Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia.

Art. 3.

(Comitato consultivo)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio

con l'estero, della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresì parte l'avvocato generale dello Stato, il ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonché rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto di esame.

Il comitato consultivo ha compiti di:

a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le attività comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere economico e sociale;

b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonché per la rapida attuazione delle norme comunitarie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al primo comma.

Art. 4.

(Fondo di rotazione)

È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il fondo di rotazione di cui al comma precedente si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato « Ministero del tesoro - fondo di rotazione per

l'attuazione delle politiche comunitarie », nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui al successivo articolo 6.

Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

Art. 5.

(Erogazioni del fondo)

Il fondo di rotazione di cui all'articolo 4, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.

L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma precedente, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al precedente comma è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.

In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.

Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

Art. 6.

(Informazione finanziaria)

Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 4, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.

Per le finalità di cui al comma precedente affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma.

Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome,

competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.

Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.

Art. 7.

(Regolamento del fondo di rotazione)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 4, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva.

Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

E destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel primo comma. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.

TITOLO II

ATTI NORMATIVI COMUNITARI ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 8.

(Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome)

I progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati alle Camere, alle regioni anche a statuto speciale ed alle provincie autonome dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Le Camere, le regioni e le provincie autonome possono inviare al Governo osservazioni.

Art. 9.

(Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome)

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne dà comunicazione alle Camere, nonchè, per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle provincie autonome.

Il Governo, entro lo stesso termine di cui al primo comma, riferisce per iscritto alle

Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria. Copia della relazione viene trasmessa alla commissione delle Comunità europee.

Art. 10.

(Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari)

Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi.

Chiunque viola le disposizioni dei regolamenti e degli altri atti amministrativi di cui al primo comma è assoggettato, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire duecentocinquantamila e non superiore a lire duemilionicinquecentocinquantamila.

Art. 11.

(Attuazione legislativa di atti normativi comunitari)

Il Governo, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria riguarda materia coperta da riserva di legge o se comunque esso ritiene di conformare alla stessa l'ordinamento interno con norme di legge, predisporre nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge, nel quale sono stabilite per le materie attribuite alle regioni le necessarie norme di principio e viene indicato se, per specifiche materie già disciplinate con legge e non coperte da riserva di legge, l'attuazione nell'ordinamento interno delle raccomandazioni o direttive comunitarie debba avvenire nei modi di cui all'articolo 10.

Le giunte regionali, non appena è entrata in vigore una legge con la quale lo Stato fa

propria una raccomandazione o una direttiva comunitaria di cui al primo comma ed indica le relative norme di principio, adottano il disegno di legge di rispettiva competenza.

I disegni di legge, di cui ai commi precedenti, approvati rispettivamente dal Consiglio dei ministri o dalla giunta regionale, sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee.

TITOLO III

DELEGA LEGISLATIVA

Art. 12.

(Delega legislativa)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni e sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi forza di legge e contenenti le norme necessarie per dare attuazione alle raccomandazioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché alle direttive della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, notificate anteriormente alla suddetta data e nel corso del successivo triennio.

I decreti di cui al comma precedente sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro del tesoro e gli altri Ministri interessati, secondo i principi e criteri direttivi di cui ai successivi articoli.

Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Ciascuna delle Commissioni, entro lo stesso termine, può proporre che singole raccomandazioni o direttive siano attuate con legge ordinaria.

Sulla proposta di cui al comma precedente deliberano entro i successivi trenta giorni prima la Camera, cui appartiene la Commissione proponente, e poi l'altra Camera.

In caso di deliberazione delle due Camere conformi alla proposta, di cui al terzo comma, il Governo procede ai sensi dell'articolo 11.

Decorso il termine di cui al terzo e al quarto comma, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere delle Commissioni o delle deliberazioni conformi delle due Camere.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

Le norme di attuazione delle raccomandazioni e delle direttive di cui all'articolo 11 saranno informate ai seguenti principi e criteri generali;

a) emanazione diretta delle norme nelle materie riservate alla legge;

b) abrogazione delle norme incompatibili con le raccomandazioni e le direttive da attuare o che non risultino più necessarie e devoluzione a norma di regolamento della disciplina conseguente nelle materie non riservate alla legge;

c) disciplina, in via generale, dei comportamenti e dei provvedimenti amministrativi richiesti per l'attuazione non normativa delle raccomandazioni e delle direttive anche ai fini della semplificazione e della congruità dei provvedimenti;

d) previsione degli strumenti idonei affinché le raccomandazioni e le direttive ricevano tempestiva e completa attuazione anche nelle materie attribuite alle Regioni;

e) previsione dell'onere di spesa e dell'entrata corrispondente con le relative imputazioni al fondo di rotazione, di cui all'articolo 6;

f) emanazione, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e salvo che il

fatto sia previsto come reato dalle leggi vigenti, di norme contenenti sanzioni amministrative anche accessorie o, se queste non siano adeguate con riguardo ad interessi tutelati di primaria importanza ed alla particolare gravità del danno e del pericolo cagionati dall'offesa considerata, pene dell'arresto e dell'ammenda congiunte o alternative, nonchè pene accessorie; rispetto, nella previsione delle sanzioni amministrative e penali anche accessorie, dei principi desumibili dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento all'articolo 17, settimo comma, ed all'articolo 20, nonchè dagli articoli 25 e 26 del codice penale.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di libera circolazione delle merci)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di libera circolazione delle merci saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) preclusione all'introduzione di nuovi dazi doganali e di tasse ad effetti equivalenti all'importazione ed all'esportazione, nonchè di restrizioni quantitative o di misura di effetto equivalente non conformi all'ordinamento comunitario;

2) rispetto dei trattamenti tariffari previsti dalla tariffa doganale comune e di quelli preferenziali derivanti dai trattati stipulati dalle Comunità europee con Paesi terzi;

3) rispetto della parità tributaria di prodotti similari nazionali e degli altri Stati membri, nonchè preclusione di trattamenti tributari differenziati ai prodotti provenienti da altri Stati membri con effetto di protezione della produzione nazionale;

4) disciplina dei ristorni di imposizione alle esportazioni in maniera che essi corrispondano alle imposte effettivamente applicate.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di agricoltura)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di agricoltura saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) sollecitazione dell'aumento della produttività attraverso la promozione del progresso tecnico, dello sviluppo della produzione agricola e del migliore impiego dei fattori della produzione ed in particolare della mano d'opera;

2) promozione dell'adeguamento del tenore di vita degli addetti all'agricoltura attraverso misure intese al miglioramento del loro reddito individuale;

3) conformazione delle misure da adottare alle particolarità delle attività agricole negli aspetti di carattere sociale, strutturale e territoriale, nonché alle connessioni delle stesse all'insieme dell'economia nazionale con favore dove possibile a trattamenti uniformi;

4) considerazione preminente della protezione di aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali e delle esigenze di programmi di sviluppo economico.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) assicurazione all'interno dello Stato della libera circolazione di tutti i lavoratori degli altri Stati membri, senza discriminazioni sulla base della nazionalità per quanto riguarda l'assunzione al lavoro, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, la previdenza e l'assistenza;

2) assicurazione della libertà di stabilimento nel territorio dello Stato dei citta-

dini degli altri Stati membri per l'accesso alle attività non salariate ed al loro esercizio, nonchè per la costituzione e la gestione di imprese anche in società alle condizioni stabilite nell'ordinamento interno per i propri cittadini in graduale coordinamento con quelle degli altri Stati membri;

3) assicurazione della libera prestazione dei servizi, nell'ambito di attività industriali, commerciali, artigianali e di libere professioni, nei confronti di cittadini di altri Stati membri o di Paesi terzi ad essi equiparati stabiliti nel territorio;

4) liberalizzazione dei movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri mediante la graduale soppressione delle restrizioni vigenti, delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza dei soggetti o sul modo di collocamento dei capitali; facilitazione del coordinamento progressivo con gli altri Stati membri del regime dei cambi attinenti ai movimenti di capitali con i Paesi terzi.

Sono fatte salve le restrizioni e le discriminazioni riguardanti le attività che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni o che sono giustificate da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, nonchè le misure intese ad evitare turbamenti nel funzionamento del mercato interno dei capitali ed autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di trasporti)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di trasporto saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) adeguamento del regime dei trasporti interni ed internazionali alle norme comuni emanate dagli organi della Comunità europea, in maniera che non vi siano discriminazioni fra vettori, viaggiatori e prodotti trasportati nell'ambito degli Stati membri fondate sul Paese d'origine o di destinazione degli stessi, quanto ai prezzi ed alle condizioni di trasporto;

2) valutazione adeguata della situazione economica dei vettori nella determinazione delle misure riguardanti i prezzi e le condizioni di trasporto;

3) esclusione di prezzi e condizioni non concorrenziali, con carattere di sostegno o protezione nell'interesse d'una o più imprese o industrie particolari, non autorizzati espressamente dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di concorrenza)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di concorrenza saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) armonizzazione nell'ambito delle Comunità europee di tutte le norme comunque incidenti sul funzionamento del mercato comune;

2) divieto di pratiche di qualsiasi genere, fra imprese o da parte di loro associazioni, pregiudizievoli al commercio fra Stati membri in quanto impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

3) divieto dello sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di posizioni dominanti su tutto o parte sostanziale del mercato in misura pregiudizievole al commercio fra Stati membri;

4) salvaguardia, per le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, della specifica funzione loro affidata;

5) divieto di aiuti, sotto qualsiasi forma, concessi dallo Stato o mediante risorse statali, per effetto dei quali si favoriscono talune imprese o produzioni, falsando o minacciando di falsare la concorrenza, salvo le deroghe previste dal trattato istitutivo della Comunità economica europea;

6) eliminazione, nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, e divieto, in quelle da emanare o modificare, di qualsiasi disparità che falsi o

distorca le condizioni di concorrenza nel mercato comune;

7) salvaguardia delle esigenze di riservatezza e segretezza delle Forze armate e di polizia.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di società)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di società saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) assicurazione, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, della migliore rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;

2) assicurazione, nell'ambito degli interessi tutelati dalle direttive, della parità di posizione delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri Stati comunitari e della loro concorrenzialità nel mercato comune;

3) considerazione, per quanto consentito dalle singole direttive, delle peculiarità organizzative dei diversi tipi di società e, specie al fine di una semplificazione delle procedure amministrative e contabili, delle differenti dimensioni delle imprese cointeresate;

4) adozione delle soluzioni che garantiscono la maggiore chiarezza e capacità informativa dei conti annuali, in modo che questi siano il quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico delle società ed assicurino la più tempestiva, continua e completa informazione e la più ampia pubblicità delle vicende societarie, in nessun caso riducendo il livello di chiarezza e di capacità informativa previsto dalle leggi e dai decreti attualmente vigenti;

5) adozione delle soluzioni contabili e organizzative le quali, nel rispetto di quanto disposto dalle singole direttive ed assicurando in ogni caso risultati equivalenti con quelli da esse richiesti, risultino mag-

giormente aderenti all'attuale situazione legislativa ed alla prassi con essa formatasi.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di politica economica)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di politica economica saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) liberalizzazione dei pagamenti verso gli altri Stati membri compatibile con la situazione economica generale e della bilancia dei pagamenti e comunque (nei limiti in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è stata liberalizzata) di quelli relativi agli scambi di merci, di servizi, di capitali ed ai trasferimenti di capitali e di salari;

2) coordinamento, secondo principi uniformi nell'ambito delle Comunità europee, delle misure concernenti il commercio con i Paesi terzi ed in particolare le modificazioni tariffarie, gli accordi tariffari e commerciali, le liberalizzazioni, le esportazioni, la difesa commerciale.

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di politica sociale)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di politica sociale saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) promozione di una stretta collaborazione con gli altri Stati membri nel campo sociale ed in particolare nelle materie riguardanti l'occupazione, il diritto al lavoro, le condizioni del lavoro, la formazione ed il perfezionamento professionali, la sicurezza sociale, la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'igiene del lavoro, il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori;

2) assicurazione della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro, comprendendo nella retribuzione il

salario o il trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, in base ad una stessa unità di misura o per un posto di lavoro uguale;

3) assicurazione di periodi di congedo equivalenti a parità di condizioni di lavoro.

Art. 22.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di sviluppo regionale)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di sviluppo regionale saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) perseguimento di finalità di equilibrio tra le regioni nei riguardi dei livelli di produttività economica, di reddito individuale, di occupazione e di condizioni di vita civile;

2) considerazione unitaria delle attività economiche e possibile loro sviluppo integrato ai fini della migliore utilizzazione delle risorse e delle capacità imprenditoriali ed operative;

3) coordinamento delle legislazioni straordinarie per il Mezzogiorno con le azioni della Comunità aventi destinazione specifica o possibilità preferenziali;

4) armonizzazione delle misure comunitarie con quelle nazionali destinate al recupero delle attività delle zone in declino industriale.

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di politica energetica, di ricerca e di sviluppo)

Le norme d'attuazione delle direttive in materia di politica energetica, di ricerca e di sviluppo saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) garanzia degli approvvigionamenti di energia attraverso risparmi ed utilizzazioni più razionali, nonchè miglioramento della ricerca e dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative al petrolio;

2) incremento dell'attività di ricerca scientifica al fine di potenziare lo sviluppo tecnologico, coordinandola con quella degli altri Stati membri e sul piano internazionale;

3) incremento dell'innovazione tecnologica nelle attività produttive anche al fine di aumentare l'occupazione, assicurando lo sviluppo dell'informatica e della documentazione nonché della formazione scientifica e tecnica.

Art. 24.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di produzione e commercio del carbone e dell'acciaio e di energia atomica)

Le norme di attuazione delle raccomandazioni in materia di produzione e commercio del carbone e dell'acciaio e delle direttive in materia di energia atomica devono essere informate ai principi ed ai criteri stabiliti dagli articoli da 14 a 23 per gli aspetti da ciascuno di essi considerati.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 25.

(Misure di intervento finanziario non previste)

Quando dalle raccomandazioni e direttive comunitarie attuate ai sensi degli articoli 10 e 12 derivano misure di intervento finanziario non previste da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, la spesa relativa è imputata a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 4.

Art. 26.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.